



Capitolato d'oneri relativo alla fornitura di onorificenze sportive per i vari eventi del C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Aprile 2020

1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di onorificenze sportive necessarie per i vari eventi del C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Le caratteristiche e le immagini esemplificative degli articoli richiesti sono riportate nel documento "Capitolato tecnico".

2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è fissato in € 213.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Detto importo rappresenta la spesa massima raggiungibile, fermo restando che le prestazioni saranno contabilizzate sulla base degli ordini effettivamente emessi e dei relativi prezzi unitari di cui al listino prezzi allegato all'offerta economica, decurtati del ribasso unico percentuale offerto.

3. DURATA

La durata dell'appalto sarà di 24 mesi, che decorreranno dalla data di effettivo avvio della fornitura, o fino alla concorrenza massima di spesa indicata al precedente art. 2.

La ditta affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il suddetto importo di spesa non venga raggiunto, ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo di spesa massima.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

4. CONSEGNA

Il fornitore affidatario è obbligato a dare esecuzione alla consegna entro quanto stabilito negli ordinativi parziali e comunque su richiesta del C.O.N.I..

La fornitura delle onorificenze sportive dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte in conformità alle caratteristiche tecniche richieste dal C.O.N.I..

La consegna deve essere eseguita, nei quantitativi richiesti e con trasporto a carico della Società affidataria, presso i luoghi indicati dal C.O.N.I. o presso il magazzino di cui al successivo art. 8.

5. CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Gli oggetti in metallo prezioso dovranno recare i punzoni prescritti dalla normativa dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, la certificazione di autenticità e la certificazione di conformità alle specifiche tecniche richieste ed allegate al presente capitolato.

Sport e Salute ha la facoltà di disporre comunque controlli al fine di verificare la conformità degli articoli forniti rispetto ai requisiti dichiarati in sede di gara.

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche riportate nel Capitolato tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta, il fornitore affidatario sarà tenuto a sostituire gli articoli difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

Gli articoli rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, devono essere ritirati e sostituiti

tempestivamente entro 48 ore dal fornitore affidatario a sua cura e spese.

Qualora il fornitore affidatario non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, Sport e Salute potrà spedire al fornitore affidatario, gli articoli rifiutati con spese di trasporto a carico dello stesso.

Nell'ipotesi in cui al precedente comma, Sport e Salute si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

6. RITARDI DELLA FORNITURA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Al verificarsi di qualche fatto di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nella consegna dei materiali richiesti il fornitore affidatario deve darne immediata comunicazione documentata a Sport e Salute, affinché, previ gli accertamenti del caso, possano essere accordate eventuali proroghe.

In ogni caso Sport e Salute ha la facoltà di:

- approvvigionare presso altri fornitori i materiali che non venissero consegnati nei termini stabiliti mediante acquisto in danno;
- richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro;
- rifiutare gli articoli consegnati in ritardo.

7. PENALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo, in caso di ritardo nella consegna della merce oggetto di gara rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata la seguente penalità:

- 0,5 % dell'importo della fornitura non consegnata per ogni giorno naturale di ritardo e per i primi 10 giorni e fino al giorno dell'espletamento della fornitura.

Se il ritardo dovesse superare i cinque giorni senza che il fornitore affidatario abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, Sport e Salute, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La mancata consegna nei termini previsti dal presente capitolato d'onori è da considerarsi equivalente alla consegna di articoli risultati difformi, a seguito delle verifiche ed accertamenti eseguite da Sport e Salute. In tal caso la consegna si considererà avvenuta solo dall'adempimento dell'obbligo di sostituzione/correzione di cui al precedente art. 4 e previa verifica degli articoli consegnati in sostituzione.

Sport e Salute potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali o da un eventuale acquisto in danno con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore affidatario ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente paragrafo, non pregiudica l'ulteriore diritto di Sport e Salute di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Sport e Salute dall'inadempimento del fornitore affidatario.

Salvo quanto previsto al paragrafo 4 Sport e Salute si riserva di applicare, laddove gli articoli consegnati presentino difformità rispetto alle caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato tecnico e dichiarate in sede di offerta, una penalità pari allo 0,2% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Sport e Salute potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e Salute, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 5;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art.5 non siano sanate entro il termine indicato dalla Sport e Salute.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e Salute della fornitura oggetto dell'appalto

Peraltro la Sport e Salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere la fornitura oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e Salute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

La Sport e Salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e Salute procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

9. CUSTODIA DELLA FORNITURA

Al fine di consentire la corretta oltre che celere entrata merci da parte dell'ufficio richiedente, la fornitura dovrà essere consegnata, custodita e conservata in un magazzino a disposizione dell'aggiudicatario che dovrà essere ubicato nella provincia di Roma.

Si precisa che il costo del magazzino nonché gli oneri e le spese di custodia sono a totale carico della Società Affidataria, che avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa o produrre copia di polizza già esistente contro il furto.

Si ricorda inoltre che la merce in esso custodita potrà essere richiesta dal C.O.N.I. anche con un preavviso minimo (24 ore) che il C.O.N.I./Sport e Salute potrà effettuare in ogni momento i sopralluoghi per verificare la corretta custodia del materiale ivi immagazzinato.

Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del fornitore affidatario. La merce viaggia sotto la responsabilità del fornitore affidatario finché non perviene al luogo della consegna indicato nella comunicazione di Sport e Salute e finché non viene materialmente consegnata.

Contestualmente alla consegna il fornitore affidatario deve produrre una dichiarazione attestante l'esatta corrispondenza tra la tipologia degli articoli consegnati e quelli presentati in sede di offerta.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta da Sport e Salute e riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità. Una copia della distinta è trattenuta da Sport e Salute. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato al successivo paragrafo.

La merce deve essere confezionata in idonei imballaggi e distinta per articoli.

Ciascun imballaggio deve riportare all'esterno l'indicazione della tipologia e del numero degli articoli contenuti.

L'imballaggio deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Si precisa, in ogni caso, che il peso dei suddetti imballi non potrà superare il limite massimo previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le spese di trasporto e di scarico degli oggetti sono a totale carico della Società Affidataria, come gli imballi degli oggetti.

10. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – <CIG>

- Numero Ordine di Acquisto – OdA

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e Salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Sport e Salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e Salute provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al fornitore aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

È fatto assoluto divieto al fornitore aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di Sport e Salute, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.